

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

“PLAFOND ALLUVIONE”

4 giugno 2026

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’**“ABI”**);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, **“CDP”** e, insieme ad ABI, le **“Parti”**).

PREMESSO CHE

- (A) l’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (la **“Legge di Bilancio 2024”**) ha previsto che (a) per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436 della medesima Legge di Bilancio 2024, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con ABI, assistiti dalla Garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati della durata massima di 25 anni, nel limite massimo di 700 milioni di euro, comunque nel limite dell’autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti a seguito dell’adozione del decreto di concessione ai sensi dell’articolo 20-septies, comma 4, del D.L. 61/2023; (b) il Ministro dell’economia e delle finanze disciplini con proprio decreto, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, la concessione delle garanzie dello Stato di cui al citato comma 437 e definisca i criteri e le modalità di operatività delle stesse nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al punto (a);
- (B) al fine di dare attuazione alle richiamate previsioni della Legge di Bilancio 2024, CDP ha approvato la costituzione di un plafond di provvista finanziaria di scopo (il **“Plafond Alluvione”**), nei limiti e secondo i termini di cui alla Legge di Bilancio 2024;
- (C) in data 11 aprile 2024, il Ministro dell’economia e delle finanze ha adottato il decreto avente ad oggetto la *“Concessione delle garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché determinazione delle modalità di operatività delle stesse e delle modalità di monitoraggio ai sensi del medesimo comma”*;
- (D) in data 24 giugno 2024, CDP e ABI hanno sottoscritto una convenzione (la **“Convenzione”**), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond Alluvione per i fini descritti nell’articolo 1, commi da 435 a 442, della Legge di Bilancio 2024, tramite la stipula dei Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) con le Banche (come definite nella Convenzione), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione);
- (E) a seguito degli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, l’articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con modificazioni in legge 4 luglio 2025, n. 101 (il **“D.L. Alluvioni”**) ha introdotto il comma 1-bis all’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (il **“D.L. 61/2023”**), ampliando l’ambito applicativo delle disposizioni contenute negli articoli 20-bis e da 20-ter a 20-duodecies del D.L. 61/2023, a decorrere dal 15 maggio 2025, anche ai territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli stessi;

- (F) l'art 20-bis del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante "interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile" (il "**Decreto Maltempo**"), ha modificato l'articolo 20-bis, comma 1-bis del D.L. 61/2023 aggiungendo i seguenti periodi: "*Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024*";
- (G) al fine di dare atto delle modifiche al contesto normativo interno ed esterno di riferimento intervenute con il D.L. Alluvioni e con il Decreto Maltempo, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, intendono sottoscrivere il presente addendum apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione e dei relativi allegati (l'"**Addendum 2026**").

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Premesse e definizioni

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum 2026.

I termini espressi nel presente Addendum 2026 con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, salvo ove diversamente specificato.

2. Modifiche alla Convenzione Originaria

Con il presente Addendum 2026, CDP ed ABI convengono di modificare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Addendum 2026 (la "**Data di Efficacia**"), la Convenzione ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2026 quale Allegato 1 (Plafond Alluvione - Convenzione Modificata) senza alcun intento e/o effetto novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione e a ciascun relativo Allegato si intenderà riferito alla Convenzione e ai relativi Allegati, così come modificati e/o integrati ai sensi del presente Addendum 2026.

3. Accettazione delle modifiche di cui al presente Addendum 2026

Le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum:

- (i) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascuna Parte Finanziata che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (la "**Data di Accettazione Banca**") (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato in base a quanto previsto dal presente Addendum 2026) successiva alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Quadro e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione Banca, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo allegato al presente Addendum 2026;
- (ii) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascun Beneficiario che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Beneficiario antecedentemente alla Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio alla relativa Banca della prima Richiesta di Utilizzo (la "**Data di Accettazione Beneficiario**") (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato in base a quanto previsto dal presente Addendum 2026) effettuata successivamente alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Beneficiario e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione Beneficiario, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il testo allegato al presente Addendum 2026, e
- (iii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e ai Contratti di Finanziamento Beneficiario (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni ivi previste.

4. Testo coordinato della Convenzione

L'ABI e CDP concordano che il testo consolidato della Convenzione, allegato al presente Addendum 2026 quale Allegato 1, unitamente ai relativi Allegati, tutti come modificati dal presente Addendum 2026, sarà pubblicato sui siti internet di CDP e di ABI.

5. Forma del presente Addendum 2026

Il presente Addendum 2026 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

6. Legge regolatrice e foro competente

Il presente Addendum 2026 è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia inerente al presente Addendum 2026, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 4 giugno 2026

ALLEGATO 1
PLAFOND ALLUVIONE
CONVENZIONE MODIFICATA